

## **Regolamento per la procedura di sanatoria delle sepolture cimiteriali prive di titolo concessorio**

### **Art. 1 - Finalità e competenze**

1. L'Amministrazione comunale, allo scopo di dare efficace la risposta alle situazioni riscontrate a seguito del censimento, parziale, all'interno del cimitero comunale, consente ai cittadini che ne faranno richiesta, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, la regolarizzazione degli usi irregolari delle sepolture private e di suolo cimiteriale.

2. L'Ufficio competente per la procedura di cui al presente Regolamento è l'Ufficio Servizi Cimiteriali, incardinato nell'Ufficio Tecnico Comunale, del Comune di Patrica, il quale potrà svolgere tutte le attività necessarie per il perfezionamento del procedimento di sanatoria, ivi compresa quella di ricezione ed esame delle domande, comunicazione dell'esito di accoglimento o rigetto e rilascio delle nuove concessioni.

### **Art. 2 - Ammissibilità alla regolarizzazione**

1. Sono ammessi a regolarizzazione tutti gli usi irregolari di sepolture private e di suolo cimiteriale riscontrati o riscontrabili all'interno del cimitero comunale, più specificatamente tutte le negoziazioni delle sepolture intervenute a qualsiasi titolo tra privati (vendita, locazione, prestito, cessione gratuita non autorizzata dal Comune, cessione a seguito di benemerienze non autorizzate dal Comune, ecc.).

2. Il soggetto che richiederà di poter usufruire della sanatoria della propria posizione potrà ottenere dal Comune di Patrica il rilascio di una nuova concessione cimiteriale, per il medesimo tipo di sepoltura, per la durata ed alla tariffa previsti dal Regolamento Cimiteriale.

3. Nel caso in cui il soggetto che richiederà di poter usufruire della sanatoria della propria posizione non stipuli una nuova concessione cimiteriale la sepoltura tornerà nella disponibilità del Comune di Patrica che provvederà a rientrarne materialmente in possesso.

### **Art. 3 - Modalità di accesso alla sanatoria**

1. Al fine di accedere alla sanatoria, gli interessati devono produrre, entro e non oltre il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di emanazione di apposito avviso pubblico, domanda in bollo indirizzata al Sindaco del Comune di Patrica.

2. Le domande, possono essere depositate a mani presso l'ufficio protocollo del comune, ovvero inviate per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno allo stesso ufficio, ovvero a mezzo pec.

3. Nella domanda dovrà inoltre essere precisato:

a) se la sepoltura è libera ovvero se è già di fatto utilizzata;

b) se la sepoltura è occupata, dovrà essere indicato il nominativo del defunto e la data di tumulazione;

4. Alla domanda dovrà essere allegato ogni documento utile per la migliore individuazione della sepoltura della quale si chiede la sanatoria e/o dell'area cimiteriale in cui essa è situata.

### **Art. 4 - Versamento diritto di sanatoria**

1. Per ottenere la sanatoria delle sepolture cimiteriali prive di titolo concessorio, l'interessato dovrà provvedere al pagamento della tariffa concessoria agevolata che sarà calcolata secondo il seguente schema:

a) per le cappelle €. 5,00= per ogni anno di utilizzo della sepoltura fino al 25° anno; €.2,50= dal 26° al 50° anno; €. 1,50= dal 51° al 100° anno;

b) per ogni singolo loculo, cantera, ossario €. 3,00= per ogni anno di utilizzo della sepoltura fino al 25° anno, €.1,50= dal 26° al 50° anno, €. 1,00= dal 51° al 100° anno.

2. La tariffa agevolata dovrà essere versata per la sanatoria di qualunque manufatto (loculo, cantera, cappella, ossario) e sarà determinata con decorrenza, rispettivamente, da:

a) la prima data di sepoltura riportata sulla lapide per i loculi e per le cantere in uso;

b) la data riportata sulla lapide della prima sepoltura per le cappelle in uso;

c) la data certa riportata in qualsiasi documento, diverso dalla concessione cimiteriale, che sia idoneo ed utile a stabilire la data di inizio dell'utilizzo della sepoltura per tutte le altre sepolture che non siano in uso all'interessato (in mancanza è ammessa una autocertificazione dell'interessato).

3. Nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda di sanatoria, il responsabile del procedimento, qualora non ravvisi la necessità di richiedere chiarimenti atti o documenti integrativi, comunica all'interessato l'accoglimento della domanda e determina l'importo della somma dovuta, ovvero rigetta l'istanza con adeguata motivazione.

#### **Art. 5 - Modalità e condizioni per il versamento**

1. Il versamento della somma, come determinata in virtù di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento, dovrà essere effettuato dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 4 e potrà essere effettuato con l'apposito bollettino di conto corrente postale che verrà inviato all'interessato unitamente alla comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di sanatoria, ovvero mediante F24.

#### **Art. 6 - Atto di concessione**

1. A seguito dell'avvenuto versamento dell'importo richiesto per la sanatoria, l'interessato sarà ammesso a stipulare, qualora lo richieda, un nuovo atto di concessione cimiteriale per la medesima sepoltura (loculo, cantera, cappella, ossario) fatta oggetto della sanatoria.

2. La concessione in sanatoria sarà stipulata nel rispetto del regolamento di Polizia Mortuaria vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 3/05/2001; nello specifico, si terrà conto delle tariffe ivi previste, modificate con delibera di Giunta nr. 74 del 13/12/2011, e dei termini di durata delle concessioni stesse, di cui all'art. 55 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

3. La nuova concessione, in caso di morte del titolare originario e di mancato rinnovo della precedente concessione alla sua naturale scadenza, potrà essere intestata agli eredi legittimi.

4. La durata della nuova concessione è stabilita con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto concessorio.

#### **Art. 7 – Retrocessione delle aree e liberazione delle sepolture**

1. La mancata richiesta di sanatoria e regolarizzazione, nei termini previsti nel presente regolamento, degli usi irregolari delle sepolture private e del suolo cimiteriale, comporterà il permanere della illegittimità dell'uso e/o occupazione delle stesse; conseguentemente esse dovranno essere immediatamente restituite dagli attuali utilizzatori nella piena disponibilità del Comune di Patrica.
2. In caso di mancata e spontanea restituzione delle sepolture private e del suolo cimiteriale da parte dell'utilizzatore, il Comune di Patrica provvederà a rientrarne coattivamente in possesso e saranno intraprese le opportune azioni di recupero del credito derivante dalla illegittima utilizzazione e/o occupazione.

#### **Art. 8 – Entrata in vigore e rinvio**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle norme di legge in materia di servizi cimiteriali ed al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 3/05/2001, per quanto applicabili.